

SELEZIONE DELLA STAMPA
GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

gennaio 2010

INDICE

Dario CASALINI – Il recepimento nazionale del diritto europeo dei contratti pubblici tra autonomia regionale ed esigenze nazionali di “tutela dell’unità giuridica ed economica” dell’ordinamento (*Il foro amministrativo – C.d.S.*).

Se la Regione può legittimamente esercitare la propria autonomia individuando quali soluzioni definire in via generale e astratta come norma, legislativa o regolamentare, e quali scelte demandare invece agli organi di gestione amministrativa con efficacia limitata al singolo rapporto contrattuale in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento, essa non può violare l’ambito di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali presenti sul territorio nazionale che possono adottare regolamenti che ne disciplinano l’attività contrattuali, in conformità al diritto europeo ed alla disciplina statale e regionale.

Grazia Maria SACCO – Maurizio ASPRONE – La nuova disciplina in materia di silenzio della pubblica amministrazione (*Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*).

Poiché il silenzio è equiparato ad un vero e proprio provvedimento, se ne ammette la relativa impugnazione giurisdizionale negli ordinari termini di decadenza ed il relativo giudizio si configura, a differenza di quello sul silenzio-inadempimento, come impugnatorio di un atto. Nei casi in cui la pubblica amministrazione adotti un atteggiamento inerte che si traduce in un silenzio avente un valore legale tipico, che è quello dell'accoglimento, la stessa non esercita il potere di provvedere in quanto potrà emanare un provvedimento di secondo grado in via di autotutela, quando ravvisi un mutamento di situazione di fatto o di diritto che ha portato alla formazione dell'atto tacito. In questa sede viene approfondita l'ipotesi del silenzio-rifiuto, meglio noto come silenzio-inadempimento, relegato ai casi ormai marginali in cui al silenzio della pubblica amministrazione non sia attribuito alcun valore legale tipico.

Francesco PALAZZO – Mezzi di comunicazione e giustizia penale (*Politica del diritto*).

In questo saggio i rapporti tra media e giustizia penale vengono analizzati da un duplice punto di vista. Esaminati i due sistemi mediatico e penale descrittivamente, si cerca di mettere comparativamente in evidenza le loro rispettive caratteristiche, le loro analogie e differenze di tipo sia strutturale che funzionale. In secondo luogo, vengono esaminati il sistema mediatico e quello penale nella loro interazione, concentrando in particolare l'attenzione sull'influenza che il primo può svolgere sul funzionamento del secondo.

Giuseppe DE GASPARE – Il lavoro quale fondamento della Repubblica (*Diritto pubblico*).

Nella Costituzione il lavoro è, in primo luogo, oltre che un diritto anche l'adempimento di un dovere civico, che si esplica in genere attraverso lo svolgimento di un'attività individuale che concorre al progresso sociale e che ha, per il Costituente, una uniforme valenza positiva. L'attività deve possedere, per ogni cittadino, il carattere dell'effettività ed è logicamente contestualizzata dal Costituente con riferimento alle proprie possibilità e non solo alla propria scelta "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta".

Mario MIDIRI – La Corte, i politici e lo *spoils system* (*Diritto pubblico*).

La possibilità di cambiare rapidamente e senza aggravamenti procedurali la dirigenza di vertice incontra il consenso della classe politica perché rappresenta una garanzia di successo nell'attuazione delle linee di azione politico-amministrativa e, a questo titolo, si affaccia negli statuti regionali come tratto essenziale dell'organizzazione amministrativa. Sullo sfondo vi è l'idea che, per realizzare l'indirizzo politico-amministrativo, occorra cambiare le teste senza indugio ed eventuali strascichi in sede giurisdizionale.

Massimo MIOLA – Atti estranei all'oggetto sociale ed autorizzazioni e ratifiche assembleari dal vecchio al nuovo diritto societario (*Banca Borsa e titoli di credito*)

La sentenza che si commenta costituisce una delle più recenti pronunce della Suprema Corte concernenti il regime degli atti estranei all'oggetto sociale posti in essere dagli amministratori di società di capitali, nello specifico una s.r.l. La Cassazione pone fine ad una lunga controversia concernente un profilo

ampiamente diffuso nella recente giurisprudenza sull'oggetto sociale, vale a dire quello della estraneità o meno delle garanzie, nella fattispecie ipotecarie, accordate dagli amministratori di una società a favore delle altre di uno stesso gruppo, in particolare nel quadro di una convenzione con le banche creditrici finalizzata a favorire la ristrutturazione dell'indebitamento all'interno del gruppo stesso e l'erogazione di nuovi finanziamenti.